



NEWSLETTER LAVORO 02 – 2013

Contributi e imposte

1. Detassazione della produttività 2013
2. Gestione separata: aliquote e massimali
3. Incentivi assunzione lavoratori svantaggiati

Novità normative

1. Tirocini: linee guida ministeriali
2. Lavoro occasionale accessorio (voucher Inps)
3. Congedo parentale ad ore: precisazioni
4. Datori di lavoro privati che hannodipendenti pubblici tra i propri collaboratori: obbligo comunicazione.

Novità contratti collettivi

1. Cooperative sociali: nuovi minimi retributivi

Contributi e imposte

1. Detassazione della produttività 2013

Il Consiglio dei Ministri ha regolamentato le modalità attraverso le quali, per l'anno 2013, sarà possibile fruire dell'imposta sostitutiva IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% sulle somme erogate a titolo di retribuzione di produttività, come previste dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale.

Vengono di seguito segnalati gli aspetti nuovi e più rilevanti.

- Limite reddituale annuo percepito dal lavoratore dipendente: 40.000 euro (per il 2012 il limite era fissato a 30.000 euro).
- Limite massimo della retribuzione di produttività di cui può beneficiare il singolo lavoratore: 2.500 euro lordi

TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

- Individuazione delle voci retributive: (possibilità di scelta)
 - a) Voci retributive individuate dai contratti che fanno riferimento ad indicatori quantitativi di produttività, redditività, efficienza, innovazione.
 - b) una misura fra le tre delle quattro aree di intervento con impatto sulla produttività del lavoro: ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili; introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie; adozione di misure volte a rendere compatibile l'impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori; attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze
- Stipula dei contratti di produttività: il datore di lavoro indicherà l'individuazione delle voci retributive nei contratti di secondo livello o aziendali, da depositare presso la DTL entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione con allegata l'autodichiarazione di conformità dell'accordo depositato alle disposizioni contenute nel DPCM 22/01/2013.
- Contratti di produttività in essere: sono fatti salvi quelli che fanno riferimento a precisi indicatori quantitativi. Sarà escluso, invece, il semplice ricorso ad istituti come lo straordinario o il notturno (in precedenza considerato sufficiente per ottenere l'incentivo fiscale).

2. Gestione separata: aliquote e massimali

Si riassumono di seguito le indicazioni fornite dall'Inps per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata per l'anno corrente.

Aliquote contributive:

- 27,72% per coloro i quali non siano iscritti ad altra forma previdenziale
- 20% per coloro i quali lo sono.

Massimale contributivo: 99.034,00 euro.

3. Incentivi assunzione lavoratori disoccupati svantaggiati

La regione Lombardia ha emanato Il bando "Dote lavoro - Inserimento e reinserimento lavorativo persone svantaggiate" per favorire l'occupazione nelle imprese con sede legale e/o operativa nel territorio della Regione Lombardia.

Le agevolazioni spettano a patto che vengano assunti dipendenti, sia full time che part-time, per un periodo non inferiore ai 12 mesi e sono le seguenti:

- **8.000 euro** in caso di donne/uomini in stato di disoccupazione con una anzianità di iscrizione al Centro per l'Impiego di oltre 12 mesi.
- **10.000 euro** in caso di donne/uomini over 50 in stato di disoccupazione con una anzianità di iscrizione al Centro per l'Impiego di oltre sei mesi, oppure di donne/uomini over 45, in stato di disoccupazione con una anzianità di iscrizione al Centro per l'impiego di oltre sei mesi, in possesso di un titolo di studio inferiore al diploma di istruzione di secondo ciclo o alla qualifica professionale.

Se l'assunzione avviene con contratto a tempo indeterminato, il predetto incentivo di 10.000 euro viene incrementato di altri 2.000 euro.

TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

L'incentivo economico è cumulabile con altri incentivi pubblici, nazionali, regionali, comunitari, riconosciuti per la stessa finalità, ma ad ogni singolo datore di lavoro non possono essere concessi contributi maggiori di euro 500.000.

Successivamente all'assunzione del lavoratore il datore di lavoro potrà richiedere un Voucher Formazione del valore massimo di Euro 2.000,00 volto a sostenere, nel primo anno di assunzione, la fruizione durante l'orario di lavoro di servizi formativi coerenti con il profilo professionale del lavoratore.

L'incentivo economico dovrà essere richiesto, tramite il sistema informativo regionale GEFO, entro il 30 settembre 2013.

Novità normative

1. Tirocini: linee guida ministeriali

Il Ministero del Lavoro ha reso note le linee guida riguardanti l'attivazione di tirocini cui le normative regionali dovranno conformarsi nel disciplinare la materia (che la Corte Costituzionale ha ribadito essere di loro esclusiva competenza).

In attesa che venga emanato il provvedimento regionale per la loro attuazione, è necessario far riferimento – per le aziende situate in Lombardia – alla normativa regionale attualmente vigente, della quale si riportano i punti essenziali.

Esclusioni dal campo di applicazione

- tirocini curriculari promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale ovvero tutte le fattispecie non soggette a comunicazioni obbligatorie perché facenti parte di un percorso formale di istruzione o di formazione
- periodi di pratica professionale per l'accesso a professioni ordinistiche
- tirocini transnazionali (es. Lifelong Learning Programme)
- tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso
- tirocini estivi

Continua ad essere applicabile, invece, la disciplina speciale per le cooperative sociali.

Tipologie e durata

- A) FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO per neo diplomati o neo laureati (entro 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio) → massimo 6 mesi
- B) DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO nel mercato del lavoro di soggetti disoccupati, inoccupati o in cassa integrazione, immigrati con permesso di soggiorno → massimo 12 mesi
- C) formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento per DISABILI (→ massimo 24 mesi) e SVANTAGGIATI (→ massimo 12 mesi)

Divieti di attivazione per:

- Sostituzione personale a termine nel picco di attività
- Sostituzione personale in maternità malattia e ferie
- Colmare vacanze in organico
- Sostituzione personale sospeso per cassa integrazione

Limiti

- Il soggetto ospitante non può attivare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, fatta salva la possibilità di prorogare il tirocinio entro i limiti di durata citati.

TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

- Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la normativa riguardante le assunzioni obbligatorie e non deve aver effettuato licenziamenti – salvo per giusta causa o giustificato motivo oggettivo - nei 12 mesi precedenti - né avere procedure di CIG straordinaria o in deroga per attività euivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa
- Numero massimo di tirocini attivabili:

tra zero e cinque lavoratori presso la stessa unità produttiva, con contratto a tempo indeterminato, determinato o con contratto di collaborazione non occasionale della durata di almeno 12 mesi, ovvero in qualità di soci lavoratori, o liberi professionisti associati	1 tirocinante
tra sei e diciannove lavoratori presso la stessa unità produttiva, con contratto a tempo indeterminato, determinato o con contratto di collaborazione non occasionale della durata di almeno 12 mesi, ovvero in qualità di soci lavoratori, o liberi professionisti associati	2 tirocini (nello stesso periodo)
venti o più lavoratori presso la stessa unità produttiva, con contratto a tempo indeterminato, determinato o con contratto di collaborazione non occasionale della durata di almeno 12 mesi, ovvero in qualità di soci lavoratori, o liberi professionisti associati	numero di tirocinanti presenti nello stesso periodo non superiore al 10% del numero dei lavoratori suddetti

2. Lavoro occasionale accessorio (voucher Inps):

Il Ministero è intervenuto con alcune precisazioni riguardo la disciplina del lavoro accessorio:

- Viene innanzitutto fissata in 10 euro lorde la retribuzione minima oraria per chi è retribuito con i voucher.
- È sempre possibile attivare il lavoro accessorio con l'unico limite di carattere economico dei 2.000 euro annui percepiti dal collaboratore (elevati a 5.000 nel caso di enti "non profit"). A tal fine si consiglia di richiedere al lavoratore una dichiarazione in ordine al non superamento degli importi massimi, prima dell'inizio della collaborazione.
- In agricoltura è, invece, possibile utilizzare voucher sino a 5.000 euro solo se l'attività è svolta da pensionati o giovani studenti o, a prescindere da chi è il lavoratore, se l'attività è svolta a favore dei piccoli imprenditori agricoli.
- Resta confermata l'esclusione dal campo di utilizzo dei voucher per retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi, come nel caso dell'appalto e della somministrazione.
- Il superamento dei limiti di compenso determina la trasformazione in un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative. Le stesse conseguenze si verificano anche in caso di utilizzo dei voucher in un periodo successivo ai 30 giorni dall'acquisto.
- I voucher già acquistati prima del 18 luglio 2012 potranno essere spesi entro il prossimo 31 maggio secondo la vecchia disciplina (non saranno conteggiati ai fini del raggiungimento dei predetti limiti di 5.000 e 2.000 euro né sussiste rispetto ad essi alcun vincolo di parametrizzazione oraria).

Da ultimo, è opportuno segnalare che i committenti che intendono acquistare presso tabaccherie i voucher tramite delegati devono presentare una richiesta, compilando il

TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

modulo SC53 (scaricabile dal sito dell'Inps) alla sede INPS competente, che procederà all'acquisizione della delega.

3. Congedo parentale ad ore: precisazioni

Si informa che, in attesa che la contrattazione collettiva definisca modalità di fruizione del congedo parentale ad ore e i criteri di calcolo, non sarà possibile inoltrare all'Inps richieste di fruizione del congedo parentale ad ore.

4. Datori di lavoro privati che hanno dipendenti pubblici tra i propri collaboratori: obbligo comunicazione.

Si informano i Clienti che impiegano collaboratori, anche occasionali, che rivestono anche incarichi all'interno di pubbliche amministrazioni, che vi è l'obbligo di comunicare all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici entro quindici giorni dalla corresponsione. Tale previsione si applica nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali.

Novità contratti collettivi

1. Cooperative sociali: nuovi minimi retributivi

Si riportano di seguito i nuovi minimi retributivi in vigore dal 1° marzo 2013

Livello	Minimo
F2	2.180,72
F1	1.909,50
E2	1.728,89
E1	1.601,79
D3	1.601,79
D2	1.504,67
D1	1.426,41
C3	1.426,41
C2	1.385,50
C1	1.345,21
B1	1.250,81
A2	1.195,13
A1	1.184,20